



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**64/2015**  
**Maggio/4/2015 (\*)**  
**Napoli 8 Maggio 2015**

***Con la Circolare n. 82 del 23 aprile 2015, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall'articolo unico, commi 26 e seguenti, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.***

Come ben noto ormai, è stata la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) ad aver previsto la possibilità, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, (operatività effettiva da maggio 2015), per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di poter richiedere al datore di lavoro la liquidazione TFR, la quota maturanda del trattamento di fine rapporto, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile, detta Qu.I.R.. Inoltre la stessa legge di stabilità 2015 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, che i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e, al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, possano accedere ad un apposito finanziamento per l'erogazione della Qu.I.R. ai lavoratori. Finanziamento che risulta essere assistito da garanzia rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l'INPS e, in ultima istanza, dallo Stato. La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro sottoscritto tra Associazione bancaria

italiana (ABI) e i Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015.

***Con la circolare in esame, allo scopo di favorire la corretta applicazione della liquidazione della Qu.I.R., l'Inps illustra la disciplina della materia con particolare riferimento alla procedura di finanziamento riservato alle aziende con meno di 50 lavoratori. Inoltre l'Istituto previdenziale fornisce istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongono il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (UniEmens).***

### **LAVORATORI ESCLUSI DALLA QU.I.R.**

Sono esclusi, dalla possibilità di richiedere la liquidazione in busta paga della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) i seguenti lavoratori:

- ***lavoratori dipendenti domestici;***
- ***lavoratori dipendenti del settore agricolo;***
- ***lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;***
- ***lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;***
- ***lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;***
- ***lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;***
- ***lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa;***

- ***lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.***

**Sono, altresì, esclusi** dalla possibilità di richiedere l'erogazione mensile della Qu.I.R. ***i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati.***

### **MISURA DELLA QU.I.R.**

La Qu.I.R. è pari alla ***quota maturanda del TFR al netto del contributo dello 0,50%*** ove risulti dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive.

Per i ***lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari*** che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all'intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme pensionistiche.

***Si ricorda che la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.***

### **PROCEDURA DI RICHIESTA E LIQUIDAZIONE DELLA QU.I.R..**

Ai fini dell'accesso alla liquidazione della Qu.I.R., ***i lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso.***

Il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. ***opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza,*** sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

La liquidazione TFR in busta paga con la Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro:

- ***a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento***

➤ ***a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia.***

**Durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevocabile.**

In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all'erogazione mensile della Qu.I.R., e per tutto il periodo di operatività, **si sospende** – ove dovuto - **il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/2005.**

L'adesione del lavoratore dipendente alle citate forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

#### **ACCESSO AL FINANZIAMENTO**

I datori di lavoro con alle proprie dipendenze ***meno di 50 addetti*** e che, al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, ***possono accedere, come sopra ricordato, ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all'accordo-quadro stipulato, fra il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione Bancaria Italiana.***

Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, **i datori di lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Istituto, debbono richiedere all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento stesso.**

In particolare, la domanda di certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del ***modulo di istanza on-line "Qu.I.R.", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), attraverso il seguente percorso:*** servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti (dove si effettua

l'autenticazione con codice fiscale e pin)/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.

**Entro trenta giorni dalla data della richiesta**, l'INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1. numero di addetti inferiore a 50 unità nell'anno civile precedente a quello dell'istanza (art. 6, comma 1 del Dpcm). Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative alla denunce UniEmens trasmesse all'Istituto;***
- 2. insussistenza dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (art. 6, comma 1 del Dpcm);***
- 3. assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa (art. 3, comma 1, lett. g), del Dpcm.***

Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall'Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l'Intermediario aderente all'Accordo-quadro. Il contratto di finanziamento assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 385/1993, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro.

***L'intermediario deve comunicare tempestivamente all'Istituto l'avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza, utilizzando l'apposita piattaforma elettronica messa a disposizione dall'Istituto.***

Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell'ambito della denuncia contributiva UniEmens, l'Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all'intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. da finanziare. A titolo di esempio, entro il 30.09.2015, l'Istituto provvede a comunicare all'intermediario, attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica ovvero della posta elettronica certificata, la misura della Qu.I.R. maturata nel mese di luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre dello stesso anno.

**In assenza di denunce contributive, ovvero laddove manchi la prevista valorizzazione dell'elemento <QUIRFinMaturata>, il finanziamento è sospeso.**

### **RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO**

Il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario **deve procedere al rimborso** del finanziamento assistito da garanzia **è il 30 ottobre 2018**. Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso.

Al verificarsi di una delle condizioni di interruzione anticipata verificatesi nel corso dell'erogazione della Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello d'insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. Il datore di lavoro mutuatario dovrà procedere al **rimborso immediato** della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.

E' inoltre tenuto a trasmettere all'INPS specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate.

### **MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA QU.I.R. IN UNIEMENS**

L'Inps, infine, spiega come esporre l'erogazione della Qu.I.R. in UniEmens, chiarendo che ***l'utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l'erogazione della Qu.I.R. indicati è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015***.

*Per maggiori dettagli in merito alle modalità di compilazione dell'uniemens si rimanda al punto 8 della circolare in esame.*

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**